

STATUTO

PANGEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIALE
GIACOMO MATTEOTTI 55
Numero REA: VV - 174305
Codice fiscale: 03607820796
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	società a responsabilità limitata.	
	La società qui costituita è disciplinata dallo statuto,	
	contenenti norme, patti e clausole per la legale	
	costituzione ed il funzionamento della stessa, approvato dai	
	soci fondatori nel seguente testo composto da numero 43	
	(quarantatré) articoli.	
	S T A T U T O	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"PANGEA - Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della	
	Legge 381/1991, denominata "PANGEA - Società Cooperativa	
	Sociale" .	
	La cooperativa è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile,	
	cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies	
	disp. att. codice civile) ed è di diritto organizzazione non	
	lucrativa di utilità sociale - ONLUS, ai sensi dell'articolo	
	10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ART.2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel comune di Vibo Valentia.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare in merito	
	al trasferimento della sede nell'ambito del territorio	

	comunale, nonché di istituire e di sopprimere ovunque unità	
	locali operative (ad esempio succursali, filiali, uffici	
	amministrativi senza stabile rappresentanza).	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri comuni.	
	ART.3 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente	
	sciolta, con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART.4 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa è disciplinata e retta secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e alla integrazione sociale degli	
	individui, attraverso:	
	- la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge	
	n.381/1991 (Cooperative di tipo A);	
	- lo svolgimento di attività di impresa diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi, come indicate nel	
	prosieguo del presente statuto - finalizzate all'inserimento	
	ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone	

	svantaggiate, ai sensi dell'art.1, lettera b) e di cui	
	all'art. 4 della legge 381/91 (Cooperative di tipo B) .	
	Si specifica che, secondo quanto esplicitato dalla Circolare	
	del Ministero del Lavoro n. 153/1996, quando la società è a	
	scopo plurimo e svolge entrambe le attività previste	
	dall'art. 1 della Legge n.381/1991:	
	- le attività svolte devono avere un collegamento	
	funzionale, così come intende esplicitarsi ed emerge dal	
	presente statuto;	
	- l'organizzazione amministrativa della cooperativa deve	
	permettere la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci,	
	ove possibile, instaurano con la cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516	

	c.c., dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste nel	
	presente statuto.	
	La cooperativa può operare anche con i terzi non soci.	
	ART.5 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	in precedenza definita, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto sociale lo svolgimento di attività produttive in	
	conformità a quanto previsto dalla legge 381/91.	
	In particolare la Cooperativa avrà ad oggetto l'espletamento	
	di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 1, lett. A) della legge 381/1991,	
	attraverso:	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture	
	per cittadini stranieri/migranti, persone bisognose, per	
	cittadini richiedenti/titolari di protezione internazionale	
	o umanitaria, quali centri temporanei di cura e di ricovero,	
	di assistenza, di integrazione ed educativi con finalità	
	assistenziali, di accoglienza, di integrazione e tutela,	
	ovvero: centri ordinari per l'immigrazione, centri di primo	
	soccorso e accoglienza - C.P.S.A; centri di accoglienza -	
	C.D.A.; centri di accoglienza per richiedenti asilo -	
	C.A.R.A.; centri di permanenza per rimpatriati - C.P.R.;	
	Centri di Accoglienza Straordinaria - C.A.S.; Centri di	

	Accoglienza Integrata - S.P.R.A.R., e centri simili;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi	
	di assistenza domiciliare semplice o integrata con figure	
	socio-sanitarie, infermieristica e mediche;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione servizi di	
	assistenza di cui sopra presso ospedali, case di cura, case	
	di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura, scuole,	
	oppure realizzate dentro centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione dagli enti pubblici e	
	privati;	
	- l'erogazione di servizi di sostegno e riabilitazione a	
	favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza	
	(droghe, alcol, gioco ed altre);	
	- la gestione di servizi di sostegno e riabilitazione	
	finalizzati al recupero psichico di degenti ed ex degenti in	
	ospedali psichiatrici;	
	- la gestione di servizi per l'educazione alimentare e	
	sanitaria, per la corretta tutela della salute e la	
	prevenzione delle malattie;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi	
	residenziali, semi-residenziali e diurni come: centri di	
	prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; centri di	
	assistenza socio-pedagogica; centri che offrono servizi per	
	l'infanzia e di sostegno alla famiglia - asili nido, nido	
	d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi	

	bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne,	
	scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room,	
	laboratori ludici, asili aziendali e simili; centri	
	antiviolenza; centri di assistenza ai malati terminali,	
	Hospice; centri diurni per anziani; case di riposo per	
	anziani; centri di ospitalità ed assistenza di soggetti con	
	disabilità gravi, prive di sostegno familiare, finalizzati a	
	favorire il benessere, la piena inclusione sociale e	
	l'autonomia delle persone con disabilità; centri di pronto	
	intervento; centri di assistenza domiciliare; centri per	
	l'integrazione sociale; centri per affidamenti etero	
	familiari; centri connessi alle competenze delle autorità	
	giudiziarie e penitenziarie; centri sportivi quali palestre	
	con finalità terapeutiche e riabilitative; centri per minori	
	non accompagnati; centri per minori con finalità di sostegno	
	e recupero scolastico, educazione alla legalità,	
	socio-affettiva, espressiva, sportiva, ambientale; gruppi	
	appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case	
	famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza,	
	centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo	
	e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica,	
	psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di	
	terzi; centri per la famiglia, servizi di mediazione	
	familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto	
	mutuo aiuto;	

	- la gestione di stabilimenti balneari, piscine e campeggi;	
	la gestione di attività turistico alberghiere ed extra	
	alberghiere, quali "ostelli della gioventù", case di	
	vacanza, e campeggi e lo svolgimento delle attività connesse	
	di pulizia e sanificazione, tutte rivolte a favore di	
	soggetti a rischio di emarginazione;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della	
	comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate,	
	anziane, inferme o bisognose;	
	- la progettazione, gestione e collaborazione a progetti di	
	cooperazione internazionale in campo sociale, educativo,	
	socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario;	
	- la progettazione e gestione di attività educative,	
	ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado	
	(attività didattiche, di animazione, formative, di	
	sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi	
	altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione	
	normale o straordinaria di una scuola);	
	- la progettazione e gestione di vacanze sociali, momenti	
	aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico	
	e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori,	
	giovani, adulti, persone con disabilità e anziani;	
	- collaborazione con le amministrazioni locali e/o con	
	consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di	

	iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di	
	educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale,	
	sanitaria, stradale e più in generale interventi di	
	animazione sociale sul territorio o nei cosiddetti "centri	
	aperti", ovvero animazione di strada e ludoteche, a favore	
	di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il	
	disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di	
	orientamento lavorativo e di sostegno all'auto progettualità	
	di adolescenti e giovani;	
	- la gestione di servizi mensa anche a domicilio per anziani	
	e disabili e presso gli istituti scolastici e non;	
	- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di	
	formazione e consulenza tecnica, volti all'avviamento	
	lavorativo dei soggetti disabili, di giovani in cerca di	
	prima occupazione, ex detenuti e soggetti con svantaggio	
	sociale; corsi finalizzati ad educare all'inserimento	
	sociale e lavorativo la persona disabile e non, sia fisica	
	che psichica, mediante le attività che permettano loro la	
	concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione	
	(case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al	
	processo sociale ed economico;	
	- la programmazione e realizzazione di corsi di formazione	
	ed aggiornamento per operatori sociali.	
	Tutte le prestazioni di cui alle attività sopra elencate, si	
	intendono rivolte a tutti i cittadini, ed in particolare ai	

	cittadini a rischio di emarginazione, secondo quali:	
	anziani, minori, disabili fisici e psichici,	
	tossicodipendenti, immigrati, nomadi, cittadini stranieri,	
	ragazze madri ed altri soggetti fragili e a rischio di	
	emarginazione sociale.	
	La cooperativa, nel perseguire lo scopo sociale, come	
	definito nel presente statuto, conformemente a quanto	
	previsto dall'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8	
	Novembre 1991 n. 381, potrà favorire l'inserimento	
	lavorativo di persone "svantaggiate" realizzando attività di	
	impresa diversa da quelle indicate alla lettera a) della	
	medesima, ovvero potrà svolgere le seguenti attività:	
	- ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione	
	bar, pasticcerie, gestione spaccio, mense aziendali,	
	gestione servizio banco alimentare; gestione servizio	
	catering; gestione alberghi, lavanderie, stirerie e tintorie;	
	- gestione diretta o in convenzione, nonché realizzazione di	
	centri sportivi, campi di calcio e piscine, palestre, centri	
	di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di	
	parking, stabilimenti balneari e campeggi;	
	- studio, ricerca, programmazione, progettazione nel settore	
	della formazione professionale, gestione corsi di formazione	
	professionale autonomamente o in convenzione con enti	
	pubblici o privati, elaborazione di progetti nell'ambito	
	delle iniziative della comunità europea, elaborazione di	

	programmi di intervento in tutti i settori menzionati ai	
	precedenti punti e non, elaborazione per conto di enti	
	pubblici e/o privati di progetti per la richiesta di	
	finanziamenti;	
	- gestione di servizi di pulizia a domicilio e presso enti	
	pubblici o privati, attività di pulizie, disinfestazione e	
	derattizzazione;	
	-l'assistenza contabile, amministrativa, fiscale,	
	tributaria, previdenziale e l'elaborazione computerizzata	
	dei dati di enti pubblici e privati;	
	- servizi di consulenza ed assistenza alle aziende in	
	materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	- attività di recupero, gestione e lavorazione di aree	
	incolte, abbandonate o confiscate;	
	- coltivazione dei fondi agricoli - apportati dai soci o a	
	qualsiasi titolo concessi in gestione alla società stessa -	
	la selvicoltura e l'allevamento di animali, ossia tutte	
	quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un	
	ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,	
	di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono	
	utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o	
	marine, e le attività "connesse" alle precedenti, quindi	
	tutte quelle esercitate dalla stessa società e dirette alla	
	manipolazione, conservazione, trasformazione,	
	commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto	

	prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del/i	
	fondi o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le	
	attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante	
	l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse	
	dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola	
	esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del	
	territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di	
	ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, assumere da amministrazioni	
	statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da	
	qualsiasi Ente pubblico, nonché da privati, incarichi per	
	redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione	
	e progettazione nel settore dei servizi sociali e sanitari,	
	oltre alla concessione di servizi, l'esecuzione di	
	forniture, la costruzione e gestione di impianti di	
	qualsiasi genere, nei settori o servizi di cui sopra.	
	Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà	
	utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi (non	
	Soci) - quali, ad esempio, i volontari in servizio civile	
	volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di	
	dipendenti o collaboratori.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie	

	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	escludendosi espressamente le attività di intermediazione	
	mobiliare, immobiliare, assicurativa ed in genere tutte le	
	attività riservate a norma delle leggi vigenti o delle	
	attività di cui alle leggi 1/1991, 197/1991 e dal D. Lgs.	
	385/1993.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	

	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.6 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo fissato dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello minimo stabilito dalla legge,	
	esso può essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere	
	posta in liquidazione.	
	ART.7 - Soci cooperatori	
	I soci cooperatori, sono coloro i quali contribuiscono	
	attivamente al perseguimento dello scopo sociale indicato	
	nello statuto, partecipando allo svolgimento dell'attività	
	dell'impresa e allo scambio mutualistico.	
	Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	- le persone fisiche , di ambo i sessi, che abbiano compiuto	
	18 (diciotto) anni di età e legalmente capaci di agire che,	
	con riferimento all'oggetto sociale ed all'ambito in cui	
	opera la cooperativa, possono collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale o imprenditoriale;	
	- le persone fisiche svantaggiate , quali definite	
	dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 numero 381 e	
	successive modificazioni, che devono costituire almeno il 30	

	(trenta) per cento dei lavoratori della cooperativa	
	impiegati in settori di attività, diversi da quello	
	socio-sanitario ed educativo, finalizzati all'inserimento	
	lavorativo di soggetti svantaggiati, come definite	
	all'articolo 1, comma 1, lettera b, legge n. 381/1991. La	
	condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza	
	attinenti alla natura dei servizi prestati dalla	
	cooperativa, ai sensi dell'art.10 legge n. 381/1991.	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge	
	n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria	
	adesione alla Cooperativa, o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge	
	vigenti in materia.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Gli aspiranti soci devono possedere una specifica competenza	

	nel settore di attività della cooperativa. Inoltre, le nuove	
	ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	I rapporti di lavoro, in qualsiasi forma instaurati, fra la	
	Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da	
	apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della citata	
	legge n. 142/2001 e successive modificazioni.	
	Possono, altresì, essere ammessi come soci cooperatori:	
	- le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali ed i cui scopi o i cui interessi	
	non siano in contrasto con quelli della cooperativa ed	
	infine non soggette alla direzione e controllo di altre	
	società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.	
	Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che,	
	esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta,	
	imprese identiche od affini a quella esercitata dalla	
	Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente	
	o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima	
	salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- le Associazioni ed Enti che siano comunque in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni previste	

	per la categoria speciale dei soci cooperatori, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, e	
	partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa e le relative	
	comunicazioni, il domicilio dei soci è quello risaltante	
	dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o	
	con posta elettronica certificata.	
	L'organo amministrativo, con apposito regolamento potrà	
	prevedere più categorie di soci.	
	ART. 8 - Soci Volontari	
	Ai sensi dell'art. 2 L. 381/91, oltre ai soci cooperatori	
	ordinari, possono essere ammessi a far parte della compagine	
	sociale della Cooperativa i soci cosiddetti volontari.	
	Si tratta di soci che intendono prestare gratuitamente la	
	loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per	

	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	b) indicazione della propria attività di lavoro;	
	c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) il numero delle quote che intendono sottoscrivere;	
	e) descrizione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	

	l'organo amministrativo che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci. In ogni caso,	
	l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la	
	capacità della Cooperativa di soddisfare prima gli interessi	
	dei soci ordinari e compatibile con l'attività di lavoro da	
	questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi previsti dal presente	
	statuto per i soci ordinari; l'obbligo di prestare la	
	propria attività di lavoro sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti	
	verso la medesima, così come previsto dal regolamento	
	interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà	
	essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei	
	casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la	
	particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	Art. 9 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	

	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione)	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa,	
	soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 17 del presente statuto:	
	(Nel caso di interesse alla formazione)	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	

	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	ART. 10 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persone fisiche:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od	

	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, che	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite	
	minimo e massimo fissati dalla legge e dal presente statuto;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti di cui al presente statuto, entro 60 (sessanta)	
	giorni, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di	
	quella relativa ai soci appartenenti alla categoria	
	speciale, determini il superamento dei limiti previsti	
	dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente, l'obbligo della cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo	
	amministrativo deve convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo	

	amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Ogni	
	socio è impegnato a collaborare e a partecipare all'attività	
	sociale, a sviluppare la cooperativa e le sue finalità	
	mutualistiche ed a prestare il proprio lavoro, quando	

	richiesto.	
	ART.11 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal	
	presente statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini previsti	
	dall'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire,	
	successivamente alla loro ammissione, ad altre imprese,	
	specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali	
	ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	

	In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in	
	considerazione delle caratteristiche, della tipologia del	
	rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo	
	svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,	
	nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	ART.12 - Diritti del socio	
	I soci della cooperativa hanno diritto di:	
	a) esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a	
	proprie spese;	
	b) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alla	
	elezione delle cariche sociali;	
	c) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	
	società cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli	
	eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi	
	sociali.	
	Inoltre, i soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di:	
	a) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni o appunti	
	riferentisi alla gestione sociale;	
	b) di avere dall'organo amministrativo notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e	
	i documenti relativi all'amministrazione.	

	Il socio che non partecipa all'amministrazione ed intende	
	procedere alla consultazione dei libri sociali o dei	
	documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta	
	scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la	
	data d'inizio della consultazione entro 90 (novanta) giorni	
	dal ricevimento della richiesta, comunicandola	
	tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere	
	effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno	
	ovvero o posta elettronica certificata.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della cooperativa, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	ART.13 - Conferimenti	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote dal valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero	
	zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	ART. 14 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	

	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel presente statuto	
	per l'ammissione di nuovi soci.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	ART.15 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 16 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo	
	constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di	
	recesso, se ricorrano i motivi che, a norme della legge e	
	del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Autorità	
	Giudiziaria.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ART. 17 - Esclusione	

	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, previa intimazione da parte dell'organo	
	amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non	
	adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o	
	nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	

	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente statuto, senza la	
	prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando	
	ricorrono particolari esigenze interne, l'organo	
	amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto,	
	fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione	
	del rapporto sociale;	
	i) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od	
	eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	m) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	n) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	

	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	o) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi alle autorità giudiziarie, nel termine	
	di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	ART.18 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	ART.19 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota interamente liberata, eventualmente	
	rivalutata ai sensi di quanto previsto nel presente statuto	
	la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo	
	scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai	

	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies,	
	comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al	
	socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni,	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	ART. 20 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente punto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	

	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto.	
	L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 10. In mancanza si	
	procede alla liquidazione ai sensi dell'art.19.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 10.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 19.	
	ART. 21 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	

	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. I	
	soci esclusi per i motivi indicati nel presente statuto,	
	all'art. 17, lettere b), c), d), e), f), g), i), l), m), n),	
	o), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra. La Cooperativa può compensare il	
	debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo,	
	dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso	
	dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove	
	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	

	ART.22 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta dell'organo amministrativo, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica e nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento, può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno.	
	La decisione dei soci delibera, inoltre, sulla destinazione	
	del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta, mediante integrazione dei loro	
	trattamenti retributivi complessivi;	
	- aumento gratuito del numero delle quote detenute da	
	ciascun socio;	
	- mediante altra forma ritenuta idonea.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso.	
	La materia dei ristorni potrà essere disciplinata da	
	apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	ART.23 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentato	
	da quote, ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero);	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 25 e con le quote di capitale	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;	
	e) dalla riserva indivisibile ex art. 12, Legge 904 del 16	
	dicembre 1977;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	dei soci e/o previsto dalla legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d)	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	ART.24 - Acquisto delle proprie quote	

	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote della società, purché	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma	
	dell'articolo 2545-quinquies c.c. e l'acquisto o il rimborso	
	è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato.	
	ART.25 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate	
	dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine	
	ordinario di 120 (centoventi) giorni, e da questi ultimi	
	segnalate nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui attivi annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella del 30% (trenta per cento) degli utili netti	

	annuali;	
	b) a riserva straordinaria;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal presente statuto e	
	comunque solo dopo aver effettuato le destinazioni degli	
	utili di cui alle precedenti lettere a) e c);	
	f) ad eventuale remunerazione (dividendi) del capitale	
	sociale effettivamente versato in misura non superiore al	
	limite stabilito dall'art. 2514, lettera a) del codice	
	civile, ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici;	
	g) quanto residua sarà destinato integralmente al fondo di	
	riserva indivisibile ex art. 12 Legge 904 del 16 dicembre	
	1977.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	

	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella	
	misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Assemblea	
	ART 26 - Decisione dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei	
	ristorni e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	

	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'art. 2479 bis del codice civile.	
	ART. 27 Assemblee - Convocazione	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché	
	nell'ambito del territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei	
	soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro	
	dei soci.	

	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	ART.28 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta.	

	Nei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8 del precedente	
	articolo 26, è però necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	ART.29 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	ART. 30 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di	
	telecomunicazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un socio	
	avente diritto al voto.	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di due	
	deleghe.	
	ART.31 - Presidente dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in	

	assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	ART. 32 - Altre decisioni dei soci	
	Ai sensi del terzo comma dell'art. 2479 del codice civile, e	
	con le eccezioni e le modalità previste nel medesimo	
	articolo, le decisioni dei soci potranno essere adottate	
	mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono	
	risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione	
	ed il consenso alla stessa.	
	In particolare, la decisione è adottata mediante	
	approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di	
	più documenti che contengano il medesimo testo di decisione,	
	da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del	
	capitale.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo	
	inizio, o nel diverso termine indicato nel testo di	

	decisione.	
	Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione	
	pervenuta nel termine di cui sopra.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle adunanze dei soci.	
	TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE	
	ART. 33 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi	
	possono essere rieletti.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente.	
	ART. 34 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedono un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta s'intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	

	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono naturalmente essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate nell'articolo 2475, comma 5,	
	c.c. e 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione,	
	di recesso, ed esclusione dei soci, ed in genere le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il Consiglio di Amministrazione in occasione	
	dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	

	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il	
	Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengono fornite a tutti i consiglieri.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilità dall'organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purchè	
	la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci	
	cooperatori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare	

	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi,	
	sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria	
	amministrazione, limitatamente agli atti rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri	
	con speciale procura, a dipendenti della società o a	
	soggetti terzi.	
	TITOLO VIII - ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 35 - Organo di controllo	
	La cooperativa può nominare un organo di controllo, sindaco	
	o revisore o una società di revisione.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
	obbligatoria ove si verificchino i presupposti di legge di	
	cui al combinato disposto degli artt. 2543, primo comma, e	
	2477 c.c., indi se la società:	
	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	
	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei	
	conti (ad esempio in caso di controllo di una S.p.A.);	
	c) superi due dei seguenti limiti, indicati nell'art.	

	2435-bis, comma 1, c.c. per la redazione del bilancio in	
	forma abbreviata:	
	- attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro;	
	- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000	
	euro;	
	- 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.	
	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore	
	di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due	
	esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio	
	Sindacale previste per le società per azioni.	
	Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato	
	decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni	
	previste dall'art. 2399 c.c.	
	Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta	
	del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	ART. 36 - Compiti	

	Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita	
	anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.	
	2406 e 2407 c.c.	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	

	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399 c.c.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis o ter ss. c.c., salvo	
	quanto previsto al successivo art. 37.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del	
	consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al	
	sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella	
	relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da	
	tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale	
	sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti	
	denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali	
	proposte all'assemblea.	
	Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto	

	costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	ART. 37 - Revisore legale dei conti	
	Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale	
	e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo	
	sia obbligatoria - la società nomini per il controllo	
	contabile un revisore esterno, questi deve essere iscritto	
	al Registro dei Revisori Legali dei Conti.	
	Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste	
	per lo stesso in materia di società per azioni.	
	Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti	
	nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.	
	Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è	
	determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera	
	durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta	
	del capitale sociale, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	

	TITOLO IV	
	CONTROVERSIE	
	ART.38 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa, anche se promosse da	
	amministratori e sindaco o revisore (se nominati), oppure	
	nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un collegio arbitrale composto di tre membri nominati, entro	
	trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti e Revisori Legali dei Conti di Vibo Valentia,	
	il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla	
	richiesta. Nel caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo,	
	da parte del detto Presidente, nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	Il collegio nominerà tra i suoi membri un presidente, presso	
	il quale è la sede del collegio arbitrale.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni	
	dalla nomina, in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale	

	vincolano le parti.	
	Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti potendo discrezionalmente	
	stabilire che le stesse gravino sulla parte soccombente.	
	Ai sensi dell'articolo 35, ultimo comma, d.lgs 17 gennaio	
	2003 n.5, nel caso di controversie aventi ad oggetto la	
	validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre	
	il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la	
	sospensione dell'efficacia della delibera.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs 17	
	gennaio 2003 n.5.	
	TITOLO V	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 39 - Scioglimento Anticipato	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	nonché, nei seguenti casi:	
	- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;	
	- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;	
	- per volontà dei soci.	
	Nel caso i cui si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante	
	iscrizione di corrispondente dichiarazione presso il	
	registro delle imprese competente.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	stessa, l'assemblea con le maggioranze previste per le	

	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone	
	in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei	
	liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai	
	criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio	
	per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste per la modifica dello	
	statuto.	
	ART. 40 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente	
	statuto (art.25 lettera d));	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92,	
	n.59.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.41 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	

	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, nonchè per la determinazione dei	
	criteri di ripartizione dei ristorni ai soci in proporzione	
	alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento delle mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	ART. 42 - Divieti	
	In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai	
	due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	

	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	ART.43 - Rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le leggi speciali sulla cooperazione e le disposizioni del	
	titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle	
	società cooperative», e per tutto quanto non previsto dal	
	detto titolo VI, si applicano, in quanto compatibili, a	
	norma dell'art. 2519 del codice civile, le norme delle	
	società a responsabilità limitata.	
	In particolare alla presente cooperativa si applicano:	
	-le disposizioni della legge 1991 n. 381, nonché in quanto	
	compatibili con la suddetta legge, le norme relative al	
	settore in cui la cooperativa opera, ed in particolare le	
	disposizioni della legge 2001 n. 142;	